

PENSIONE AI SUPERSTITI E ALTRI REDDITI

Ho di recente perso mio marito, pensionato Inps, e ho ricevuto la prima mensilità della pensione di reversibilità di importo notevolmente inferiore a quello che mi aspettavo. Potete cortesemente indicarmi da cosa ciò può dipendere? A chi posso rivolgermi per una verifica dell'esattezza dei calcoli Inps?

L.V. - Genova

Nel caso in cui il beneficiario sia solo il coniuge, la pensione di reversibilità è pari al 60% dell'assegno che percepiva il dante causa.

Se poi il coniuge percepisce altri redditi, tale importo viene ulteriormente ridotto in maniera graduale, qualora questi eccedano di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps calcolato in misura pari a 13 volte il valore mensile in vigore al 1° gennaio di ogni anno (per il 2022, pari a € 525,38).

Nella tabella i criteri applicabili al 2022:

Limite reddituale	% di riduzione
Fino a € 20.489,82	Nessuna
Oltre a € 20.489,82 fino a € 27.319,76	25%
Oltre a € 27.319,76 fino a € 34.149,70	40%
Oltre a € 34.149,70	50%

È prevista una clausola di salvaguardia secondo cui «il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso

soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca».

Inoltre, la riduzione non si applica qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili.

Ai fini della determinazione della riduzione dell'assegno pensionistico sono considerati tutti i redditi assoggettati a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:

- dei trattamenti di fine rapporto e delle relative eventuali anticipazioni;
- del reddito di casa d'abitazione e relative pertinenze;
- delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- della stessa pensione di reversibilità o qualunque altra pensione di reversibilità di cui l'interessato è titolare, in Italia o dall'estero.

Una recente sentenza della Corte costituzionale (la 162 dell'8 giugno 2022, depositata il 30 giugno) ha dichiarato incostituzionale la norma che disciplina il calcolo della pensione ai superstiti, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore all'ammontare complessivo dei suddetti redditi. La sentenza è diventata efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 6 luglio 2022. Per una verifica dell'importo che le è stato liquidato, può rivolgersi al Patronato attraverso la sua associazione territoriale, oppure utilizzando il servizio AskMit.

L'ufficio sindacale di Manageritalia è di supporto alle associazioni territoriali per quesiti relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e i quadri associati e chiarimenti di natura fiscale e previdenziale in relazione al rapporto di lavoro dipendente. Per gli executive professional è previsto un servizio di consulenza di carattere informativo e orientativo su aspetti legati al contratto di lavoro libero-professionale.